



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 2 del 15.01.2025

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE PER L'ACCENSIONE DEI TRADIZIONALI FALO' PER LA
FESTIVITA' DI SANT'ANTONIO ABATE 2025



Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER L'ACCENSIONE DEI TRADIZIONALI FALÒ PER LA FESTIVITA' DI SANT'ANTONIO ABATE 2025

IL SINDACO

Vista la tradizionale festività di Sant'Antonio Abate con la consuetudine di accendere falò;

Considerato che l'istanza di licenza per accensione di falò tradizionale in occasione di manifestazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S, deve presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è prevista l'accensione del falò;

Considerato che la D.G.R. 11 luglio 2008 n.8/7635 della Regione Lombardia così come modificata dalla D.G.R. 22 dicembre 2011 n. 9/2820 ai sensi della l.r. 24/2006, stabilisce misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose su tutto il territorio regionale, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo, con il divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

Vista la D.G.R. Lombardia n. IX/2/20 del 22 dicembre 2011, n. 24 che si intitola specificatamente "Salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali previsti nelle occasioni celebrative del calendario popolare della Lombardia";

Considerato quindi che l'accensione dei tradizionali falò deve essere intesa come evento straordinario, dettato dalla consuetudine popolare di festeggiamento valido in tutte le Province Lombarde;

Considerato altresì che tali avvenimenti hanno ricorrenza annuale e sono propri delle antiche tradizioni popolari;

Ritenuto di dare pieno valore a tale evento significativo per la vita sociale, culturale e religiosa della Lombardia e di questo Comune, in occasione di manifestazioni pubbliche partecipative della cittadinanza, prevedendo cumuli costituiti unicamente da ramaglie e legno vergine di volume massimo ammissibile pari a mc. 8;

Ritenuto pertanto che questa tradizione dei falò possa rappresentare l'unica eccezione al divieto di combustione all'aperto;

Visti gli articoli 1 e 57 del T.U.L.P.S.,

Vista la L.R. n°24/2006 e s.m.i., " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comune di Ozzero;

AUTORIZZA

sul territorio del Comune di Ozzero l'accensione dei tradizionali falò in occasione della festività di Sant'Antonio solo **PER IL GIORNO 17 GENNAIO 2025**;

ORDINA CHE

l'accensione dei falò avvenga nel rispetto delle normative di legge ed in particolare, ai sensi dell' art. 57 del T.U.L.P.S, con la garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente evitando ogni danno, in particolare osservando le seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere predisposta apposita squadra preposta al servizio di vigilanza e pronto intervento antincendio;
2. E' vietata l'accensione contemporanea di più fuochi nello stesso luogo;

3. Gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza e dovranno essere segnalate e opportunamente lasciate libere le vie di fuga;
4. Il falò dovrà essere acceso lontano da siepi, alberi, fienili, abitazioni, garage, tende, gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
5. L'operazione di accensione del falò dovrà svolgersi in assenza di vento forte e dovrà essere sospesa o revocata la combustione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli;
6. Dovranno essere garantite adeguate misure di sicurezza al fine di evitare la caduta di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade;
7. E' vietato l'utilizzo di benzina, gas olii o altri combustibili, carta, giornali, riviste, materiale sintetico di imballaggi, cartoni, contenitori per bevande a lunga conservazione, bancali, scarti di legno da cantiere, legno usato ricavato da demolizioni, risanamenti e rinnovamenti di edifici (mobili, finestre, porte, pavimenti, rivestimenti e travi, come pure legni di imballaggio (casce, pallets...ecc.), pneumatici, materiale plastico;
8. Dovrà essere ripristinato lo stato del terreno al termine della manifestazione;

E DISPONE

- Che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, e con ogni mezzo a disposizione.
- Che Avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

IL SINDACO

Rag. Pietro Invernizzi